

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5532 del 17/10/2017
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA IFA DUE SRL NEL COMUNE DI ARGENTA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5729 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 23769/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “I.F.A. DUE s.r.l.” con sede legale nel Comune di Argenta, via Cristo n. 1/D ed attività nel Comune di Argenta, via Cristo n. 14/A - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di agenzia pratiche mortuarie, cimiteriali e commercio articoli funerari con annessa area lavaggio mezzi aziendali.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 01.08.2017, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 09.08.2017 con il n. 9169, presentata al S.U.A.P. dell'Unione prot. n. 21354 in data 01.08.2017 dalla Società “I.F.A. DUE s.r.l.”, nella persona di Capellazzi Roberto in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta, via Cristo n. 1/D ed attività nel Comune di Argenta, via Cristo n. 14/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di servizi cimiteriali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “I.F.A. DUE s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue industriali, derivanti dalla zona lavaggio automezzi aziendali;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società “I.F.A. DUE s.r.l.”, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 28.08.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 9845 del 29.08.2017) di richiesta integrazione per l'espressione del Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura e sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 11.09.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 10337 del 11.09.2017) di trasmissione della documentazione integrativa richiesta alla Società "I.F.A. DUE s.r.l." con la sopraccitata nota;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione datata 02.10.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 11305 del 04.10.2017) nella quale si esprime parere favorevole all'istanza di AUA e si allegano i seguenti Pareri:
 - di HERA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, espresso con nota prot. n. 91925 del 25.09.2017;
 - del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie favorevole sia allo scarico nel rispetto delle prescrizioni del gestore pubblica fognatura sia all'impatto acustico considerata la compatibilità delle attività svolte rispetto la zonizzazione vigente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società “I.F.A. DUE s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Argenta, via Cristo n. 1/D ed attività nel Comune di Argenta, via Cristo n. 14/A, codice fiscale e P.IVA 01548140381 per l'esercizio dell'attività agenzia pratiche mortuarie, cimiteriali e commercio articoli funerari con annessa area lavaggio mezzi aziendali.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'insediamento ubicato nel Comune di Argenta, via Cristo n. 14/A **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e **di acque reflue domestiche e meteoriche è contrassegnato con le lettere "S1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
4. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere "PC1" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. La società deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Il titolare dello scarico deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

9. Il titolare dello scarico dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.
- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è

consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua ed al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.